D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile

D.d.g. 18 giugno 2015 - n. 5044
Quinto aggiornamento 2015 dell'elenco degli enti locali idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche (l.r. 12/2005, art. 80)

IL DIRETTORE GENERALE ALL'AMBIENTE,
ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e, in particolare, l'art. 146, comma 6, ai sensi del quale gli enti cui la Regione abbia attribuito la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio devono disporre di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico - edilizia, nonché l'articolo 159, comma 1, che attribuisce alle Regioni il compito di verificare che i suddetti enti siano in possesso dei requisiti sopra specificati;

Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del Territorio», come successivamente integrata e modificata e, in particolare, l'art. 80, comma 6 bis, ai sensi del quale le funzioni amministrative inerenti e conseguenti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica possono essere esercitate solamente dagli enti, ivi specificati, per i quali la Regione abbia verificato la sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico scientifica ai sensi del citato art. 159, comma 1, del d.lgs. 42/2004;

Viste le deliberazioni regionali 6 agosto 2008, n. VIII/7977, 1° ottobre 2008, n. VIII/8139 e 11 febbraio 2009, n. VIII/8952, concernenti approvazione dei criteri per l'istituzione, disciplina e nomina della Commissione per il paesaggio, nonché per l'assunzione delle misure organizzative atte a garantire l'istruttoria degli aspetti paesaggistici, distinta da quelli edilizio-urbanistici;

Visti i decreti del Direttore Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile 19 maggio 2014, n. 4179, 25 luglio 2014, n. 7177, 4 settembre 2014, n. 8049, 9 ottobre 2014, n. 9297, 20 novembre 2014, n. 10908, 9 gennaio 2015, n. 18, 18 febbraio 2015, n. 1188, 1° aprile 2015, n. 2638 e 8 maggio 2015, n. 3696 che hanno disposto, in applicazione del punto 4 della richiamata deliberazione 6 agosto 2008, n. VIII/7977, gli aggiornamenti dell'elenco degli enti locali idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;

Considerato che, successivamente alla pubblicazione di tali provvedimenti:

- il comune di Fiorano al Serio (BG), non idoneo all'esercizio delle funzioni paesaggistiche, ha fatto pervenire, con nota acquisita agli atti regionali, la documentazione utile ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 per il conseguimento della «idoneità» all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;
- la provincia di Lecco e la Città Metropolitana di Milano hanno comunicato, con note acquisite agli atti regionali, le variazioni intervenute, rispetto a quanto precedentemente dichiarato, relativamente al Regolamento ed alla composizione e nomina della Commissione Paesaggio;
- la comunità montana Valli del Verbano, con nota acquisita agli atti regionali, ha trasmesso la deliberazione del comune di Orino (VA), con la quale è stata prorogata la convenzione in essere relativa alla attribuzione alla Comunità Montana medesima delle funzioni in materia paesaggistica di competenza comunale, ai fini della conferma della «idoneità» all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;
- l'unione dei comuni lombarda della Valmalenco, costituita tra i comuni di Chiesa in Valmalenco (SO), Lanzada (SO) e Caspoggio (SO), con nota acquisita agli atti regionali, ha trasmesso la delibera della Giunta dell'Unione n. 23 del 18 maggio 2015 di nomina della nuova Commissione Paesaggio dell'Unione e la dichiarazione relativa allo attribuzione della responsabilità dell'istruttoria paesaggistica;
- i comuni di Madone (BG), Pognano (BG), Ranica (BG), Sedrina (BG), Tavernola Bergamasca (BG), Villa di Serio (BG), Barbariga (BS), Braone (BS), Cazzago San Martino (BS), Corteno Golgi (BS), Manerbio (BS), Muscoline (BS), Pozzolengo (BS), Sirmione (BS), Canzo (CO), Dongo (CO), Oltrona San Mamette (CO), Ricengo (CR), Crandola Valsassina (LC), Galbiate (LC), Malgrate (LC), Marmirolo (MN), Rodigo (MN), Buscate (MI), Cernusco sul Naviglio (MI), Cuggiono (MI), Nerviano (MI), Solaro (MI), Vanzaghello (MI), Bellusco (MB), Palestro (PV), Semiana (PV), Piantedo (SO), Ponte in Valtellina (SO), Bedero Valcuvia (VA), Bisuschio (VA), Gerenzano (VA), Ispra (VA) e Malgesso (VA) hanno comunicato, con note acquisite agli atti regionali, le variazioni intervenute rispetto a quanto precedentemente dichiarato, relativamente agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della Commissione Paesaggio ed alla attribuzione della responsabilità dell'istruttoria paesaggistica;
- il comune di Santo Stefano Lodigiano (LO), con nota acquisita al protocollo regionale n. T1.2015.0029023 in data 11 giugno 2015, ha comunicato che le funzioni paesaggistiche saranno esercitate dalla Provincia di Lodi stante l'impossibilità a nominare la nuova Commissione Paesaggistica comunale;

Verificate e condivise le risultanze dell'attività istruttoria svolta dalla Struttura Paesaggio regionale, secondo i criteri di cui alle citate deliberazioni 7977/2008, 8139/2008 e 8952/2009, per effetto della quale:

- il comune di Fiorano al Serio (BG), verificata la documentazione trasmessa, risulta possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 e, pertanto, è idoneo all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;
- la provincia di Lecco e la Città metropolitana di Milano, verificata la documentazione trasmessa, risultano possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 e, pertanto, mantengono l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;
- il comune di Orino (VA), verificata la documentazione trasmessa, risulta possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 e, pertanto, mantiene l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche che, a seguito della convenzione sottoscritta, saranno esercitate dalla Comunità Montana Valli del Verbano;
- i comuni di Chiesa in Valmalenco (SO), Lanzada (SO) e Caspoggio (SO), in quanto appartenenti all'Unione dei comuni lombarda della Valmalenco, verificata la documentazione trasmessa risultano possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d. lgs. 42/2004 e, pertanto, mantengono l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche, che saranno esercitate dall'Unione medesima;
- i comuni di Madone (BG), Pognano (BG), Ranica (BG), Sedrina (BG), Tavernola Bergamasca (BG), Villa di Serio (BG), Barbariga (BS), Braone (BS), Cazzago San Martino (BS), Corteno Golgi (BS), Manerbio (BS), Muscoline (BS), Pozzolengo (BS), Sirmione (BS), Canzo (CO), Dongo (CO), Oltrona San Mamette (CO), Ricengo (CR), Crandola Valsassina (LC), Galbiate (LC), Malgrate (LC), Marmirolo (MN), Rodigo (MN), Buscate (MI), Cernusco sul Naviglio (MI), Cuggiono (MI), Nerviano (MI), Solaro (MI), Vanzaghello (MI), Bellusco (MB), Palestro (PV), Semiana (PV), Piantedo (SO), Ponte in Valtellina (SO), Bedero Valcuvia (VA), Bisuschio (VA), Gerenzano (VA), Ispra (VA) e Malgesso (VA), verificato che le variazioni intervenute, relativamente agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della Commissione Paesaggio ed alla responsabilità dell'istruttoria paesaggistica, risultano coerenti con i criteri stabiliti dalla d.g.r. 7977/2008 e successive modifiche ed integrazioni, mantengono l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;
- il comune di Santo Stefano Lodigiano (LO) avendo comunicato l'impossibilità ad esercitare le funzioni paesaggistiche stante la mancata nomina della Commissione Paesaggio comunale, non soddisfa i criteri stabiliti con la d.g.r. 7977/2008 e non risulta attualmente idoneo all'esercizio delle funzioni paesaggistiche, e,pertanto, dette funzioni, anche per quanto riguarda le richieste di autorizzazione paesaggistica non ancora concluse, dovranno essere esercitate dagliEnti territorialmente competenti,secondo quanto stabilito dall'art. 80, comma 6 bis della legge regionale n.12/2005;

Considerato l'obbligo dei suddetti enti a comunicare tempestivamente alla Struttura Paesaggio della Giunta Regionale della Lombardia, per l'adozione dei conseguenti atti, le variazioni che dovessero eventualmente intervenire in ordine agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della Commissione Paesaggio ed alla responsabilità dell'istruttoria paesaggistica;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 'Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della X^ legislatura ed in particolare la d.g.r. n. X/87 del 29 aprile 2013 ed il Decreto del Segretario Generale n. 710 del 25 luglio 2013;

Dato atto che il presente provvedimento è assunto entro il termine di 30 giorni stabilito dall'art. 2, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della X^ legislatura approvato con delibera di Consiglio regionale 9 luglio 2013, n. 78;

DECRETA

richiamate e confermate le premesse al presente decreto:

1. di stabilire che:
   a) il Comune di Fiorano al Serio (BG) risulta in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 e, pertanto, risulta idoneo all'esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'art. 80 della l.r. 12/2005;
   b) la Provincia di Lecco e la Città metropolitana di Milano risultano in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 e, pertanto, mantengono l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'art. 80 della l.r. 12/2005;
   c) il Comune di Orino (VA) risulta possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 e, pertanto, mantiene l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche che, a seguito della convenzione sottoscritta, saranno esercitate dalla Comunità Montana Valli del Verbano;
   d) i comuni di Chiesa in Valmalenco (SO), Lanzada (SO) e Caspoggio (SO), in quanto appartenenti all'Unione dei comuni lombarda della Valmalenco, risultano possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 e, pertanto, mantengono l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche, che saranno esercitate dall'Unione medesima;
   e) i Comuni di Madone (BG), Pognano (BG), Ranica (BG), Sedrina (BG), Tavernola Bergamasca (BG), Villa di Serio (BG), Barbariga (BS), Braone (BS), Cazzago San Martino (BS), Corteno Golgi (BS), Manerbio (BS), Muscoline (BS), Pozzolengo (BS), Sirmione (BS), Canzo (CO), Dongo (CO), Oltrona San Mamette (CO), Ricengo (CR), Crandola Valsassina (LC), Galbiate (LC), Malgrate (LC), Marmirolo (MN), Rodigo (MN), Buscate (MI), Cernusco sul Naviglio (MI), Cuggiono (MI), Nerviano (MI), Solaro (MI), Vanzaghello (MI), Bellusco (MB), Palestro (PV), Semiana (PV), Piantedo (SO), Ponte in Valtellina (SO), Bedero Valcuvia (VA), Bisuschio (VA), Gerenzano (VA), Ispra (VA) e Malgesso (VA) risultano in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 e, pertanto, mantengono l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'art. 80 della l.r. 12/2005;
   f) il Comune di Santo Stefano Lodigiano (LO) non risulta attualmente idoneo all'esercizio delle funzioni paesaggistiche e, pertanto, dette funzioni, anche per quanto riguarda le richieste di autorizzazione paesaggistica non ancora concluse, devono essere esercitate dagli Enti territorialmente competenti, secondo quanto stabilito dall'art. 80, comma 6 bis della l.r. 12/2005;

2. Di dare atto che le disposizioni del presente decreto integrano e modificano quelle contenute nei decreti 19 maggio 2014, n. 4179, 25 luglio 2014, n. 7177, 4 settembre 2014, n. 8049, 9 ottobre 2014, n. 9297, 20 novembre 2014, n. 10908, 9 gennaio 2015, n. 18, 18 febbraio 2015, n. 1188, 1° aprile 2015, n. 2638 e 8 maggio 2015, n. 3696 del Direttore Generale all'Ambiente, energia e sviluppo sostenibile.

3. Di disporre che gli enti di cui ai punti precedenti comunichino tempestivamente alla Struttura Paesaggio della Giunta Regionale della Lombardia, per l'adozione dei conseguenti atti, le variazioni che dovessero eventualmente intervenire in ordine agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della Commissione Paesaggio ed alla responsabilità dell'istruttoria paesaggistica.

4. Di demandare al Dirigente della Struttura Paesaggio gli adempimenti relativi alla comunicazione del presente provvedimento agli Enti interessati.

5. Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale
Mario Nova